

‘Instituere’. *Il fine e i mezzi*

I. Premessa: perché queste pagine

Ormai parecchi anni fa (pre-pandemia) mi fu richiesto di pubblicare, per una piccola casa editrice che stampa prevalentemente testi manualistici, un manuale di *Istituzioni di diritto romano*. L’impresa mi pareva molto difficile da intraprendere, piena di insidie (e anche, data la quantità e qualità di testi disponibili, franca-mente un po’ superflua), dato l’esempio inarrivabile di manuale di diritto privato romano costituito dalle *Istituzioni di diritto romano* di Mario Talamanca e da altri analoghi (Arangio-Ruiz, Volterra, Marrone) sui quali ho formato la mia mode-sta conoscenza della materia. Però, siccome sono un incosciente (lo sono sempre stato: mi ricordo lo sgomento con cui il mio Maestro accolse la mia intenzione di mettermi a studiare la condizione giuridica del mare: mi disse che ero matto a prendere in mano un tema inestricabile come quello delle *res communes omnium*), mi misi a scrivere. Certo, con l’intenzione di evitare accuratamente di misurarmi con i giganti, un po’ come accade alle soprano che cantano la *Norma* di Bellini, della cui interprete insuperabile, Maria Callas, è necessario dimenticare l’esisten-za se si vuole affrontare la prova senza troppo panico. E quindi decisi, molto più modestamente, di organizzare il lavoro più come una versione scritta (depurata naturalmente di quanto di colloquiale vi trasfondevo, come ricordi personali o battute estemporanee) delle mie lezioni universitarie, che i miei studenti hanno sempre apprezzato molto per come riuscivo a rendere viva una materia difficile per le matricole, mostrando loro come, in definitiva, i problemi quotidiani, le liti finite in tribunale, i tic, le risse, gli incidenti stradali e i pregiudizi che affliggono noi moderni non siano, spesso, molto diversi da quelli antichi.

Da quel lavoro ho estratto le poche pagine introduttive che qui presento al mio Maestro, in cui cerco di spiegare agli studenti perché è importante studiare una materia di un mondo morto e sepolto da millecinquecento anni, e che tut-tavia è ancora così vivo in tante pieghe, spesso insospettabili, del nostro vivere quotidiano e delle nostre strutture mentali. In definitiva, aveva torto un mio conoscente livornese che, avendo saputo che avevo vinto un concorso da ricer-catore universitario, volle sapere cosa ricercavo e, saputo che studiavo il diritto romano, per dileggiarmi mi chiese: “E che bisogno c’è di studiarlo? I Romani sono morti tutti!”. Il meschino non aveva idea di quanto dei Romani antichi stesse nascosto dentro il suo piccolo, inconsapevole cervello.

Le povere pagine che qui presento al mio Maestro non dicono niente di nuovo o di rivoluzionario, ma, in termini anche piuttosto banali, si limitano a contenere

le mie idee su come si studia e si scrive la storia del diritto e, più in generale, su come a mio avviso si dovrebbe impostare la vita della ricerca: un po' come sono tutte le pagine di *Premessa* che gli studenti amano perché si possono saltare serenamente senza timore di sentirsele chiedere all'esame. Le offro al mio caro Maestro, sperando che non gli facciano definitivamente rimpiangere di esserlo.

II. Instituere

L'*institutio* è il primo approccio a una materia, è il complesso dei primi rudimenti, delle basi fondamentali di una disciplina. Lo dice Vitruvio proprio all'inizio del suo trattato sull'architettura (1.6.7): se uno andrà a leggere le opere dei più famosi fisici, come Archimede o Ctesibio, «non li capirà, se non sia stato *institutus* dai filosofi»: cioè, se non sarà stato introdotto alla materia dalla conoscenza dei principi fondamentali della filosofia naturale. È per questo che, proprio alla fine della dinastia dei Flavi, verso il 96 d. C., Marco Fabio Quintilio compose la sua *Institutio oratoria* in dodici libri, finalizzata alla formazione del perfetto oratore giudiziario (ma non solo); e al tempo di Costantino, Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio scrisse le *Divinae Institutiones*, in sette libri, che dovevano illustrare i fondamenti della religione appena dichiarata lecita.

A partire dal II secolo d.C., anche nella letteratura giuridica iniziano a comparire opere intitolate *Institutiones*: ne scrivono Gaio e Fiorentino nel II secolo, Callistrato, Ulpiano, Paolo e Marciano nell'età dei Severi (193-235 d.C.). Si tratta di opere destinate alle scuole, nelle quali i discenti imparano i principi fondamentali della scienza giuridica, esposti prevalentemente secondo un'ottica sistematica, come vediamo nel trattato omonimo di Gaio. Quello delle *Institutiones* è un modello destinato a una fortuna prodigiosa: Giustiniano ne farà uno dei cardini del suo progetto di rivitalizzazione del diritto classico (insieme ai *Digesta* e al *Codex*), passando anche alla letteratura cristiana, come abbiamo appena visto con Lattanzio. Ne scriverà Giovanni Cassiano, nella prima metà del V secolo (*De institutis coenobiorum*, tra il 420 ed il 429), seguito, un secolo dopo, nell'Italia ormai sotto il regno ostrogoto governato da Teoderico, da Cassiodoro (485-583), con le *Institutiones divinarum et saecularium litterarum*. Entrambe queste opere saranno indirizzate ad uso e consumo dei monaci dei loro monasteri, di Marsiglia per Cassiano, del *Vivarium*, in Calabria, per Cassiodoro. Ma non furono scritti solo manuali ad uso del clero: Prisciano di Cesarea di Mauritania compose un trattato di *Institutiones grammaticae*, un'opera sulla lingua latina destinata a una fortuna straordinaria nel Medioevo.

L'esempio di questi *institutores* si trasmetterà poi al Medioevo e all'età moderna, con un successo che non è mai venuto meno.

Insomma, le «Istituzioni» servono a fornire al discente una conoscenza completa delle nozioni fondamentali di una disciplina: e così le «Istituzioni di diritto romano» servono ad introdurre ai primi fondamenti della materia del diritto privato romano. Un manuale dovrebbe servire, precisamente, a delineare le discipline del diritto privato romano nella loro scansione cronologica. Ma appare necessario rispondere a due quesiti preliminari, quelli del perché e del come.

III. *Perché*

Perché studiare il diritto privato romano (e più in generale, perché studiare il diritto romano nel suo complesso)? Che è poi, a sua volta, un tassello di una domanda più generale: perché studiare la storia? Questa domanda, una generazione fa, non avrebbe avuto senso: si imparava il diritto romano come acquisizione di un bagaglio culturale indispensabile per il futuro esercizio di tutte le professioni legali. Era la trasmissione generazionale di una tradizione di cultura giuridica risalente almeno al XII secolo, quando a Bologna il *magister* Irnerio iniziò a tenere lettura di *leges*, cioè dei testi del *Corpus Iuris* giustinianeo, e che fino a pochi decenni fa, se non più viva, era ancora sentita almeno come premesa ineludibile di ogni conoscenza giuridica. Il fatto stesso che il Codice Civile italiano del 1942 abbia una forte (anche se, ovviamente, non esclusiva) componente romanistica rendeva indispensabile impadronirsi dei principi del diritto privato romano, per una migliore comprensione del sistema vigente. E ciò era pur vero al netto di alcune divergenze profonde fra la tradizione romanistica e la struttura del Codice: a tacer d'altro, la dottrina romanistica continua ancora a discutere sui concetti del negozio giuridico, che però a sua volta era ignoto al diritto romano dei Romani, in quanto frutto della riflessione dei giuristi tedeschi del secolo XIX, indirizzati a costruire un bagaglio teorico di base che avrebbe dovuto servire all'edificazione di un Codice Civile tedesco, che appunto incontrarono intorno alle due nozioni (moderne, create da loro) di diritto soggettivo e di negozio giuridico. Tuttavia il codice italiano (analogamente a quello francese) non contempla quest'ultima nozione, a differenza di quello tedesco che, facendo tesoro proprio delle analisi della scienza giuridica, riserva un'intera parte del libro I del Codice (la Abschnitt 3) al 'Negozio giuridico' ('Rechtsgeschäft').

Il travolgente impatto della globalizzazione ha sconvolto questo paesaggio (e non è detto che sia stato un male assoluto): l'americанизazione, fino a ora diffusa prevalentemente nelle manifestazioni del costume e della cultura di massa (oltre che del *junk food*), si è propagata come un incendio anche alle discipline umanistiche, favorite anche dalla diffusione mondiale dell'inglese come lingua veicolare della comunicazione scientifica (delle 'scienze dure' o STEM) e che

nelle materie storico-giuridiche, pur rimanendo abbastanza marginale nella tradizione di studi, sta rapidamente contendendo il primato all’italiano e al tedesco, fino ad ora ritenute (e ben a ragione) le lingue ufficiali (veicolari) del diritto romano. Questo fenomeno ha conseguenze letali sullo stesso statuto scientifico della disciplina, perché a una tradizione di studio consolidata da secoli di riflessione sovrappone una prospettiva e una *forma mentis* ad essa estranea e, per molti versi, incompatibile. Basti pensare che nelle principali banche-dati scientifiche anglofone (*Institute for Scientific Information, ISI*, il sistema adottato anche in Italia per l’intera produzione scientifica nazionale) non esiste neanche una voce «Roman Law», ma tutti i settori della scienza giuridica sono raggruppati nella sola voce «Law» (la biologia conta diciassette settori e la medicina trentacinque). E se andiamo a vedere i cataloghi dei principali editori internazionali nordeuropei, gli oligopolisti della cultura come Brill, Beck, De Gruyter o le collezioni di Cambridge e di Oxford, le opere di diritto romano sono classificate per lo più sotto la voce «Classical Studies» o, ancor più genericamente, tra le «Humanities», mentre i «Legal Studies» sono costituiti esclusivamente da materie di diritto positivo: il diritto romano (ma anche la storia del diritto medievale) non ha posto nelle discipline afferenti al settore «Law». L’anglicizzazione degli studi ha un’altra conseguenza devastante, più in Francia, meno (fortunatamente; ma per quanto tempo ancora?) in Italia: seguendo un’abitudine invalsa nei paesi anglofoni, si comincia a rinunciare a citare le fonti nella lingua originale, ma li si riporta in traduzione, contemporaneamente astenendosi dal fare la critica testuale. Un impoverimento della prospettiva e degli strumenti in uso al ricercatore, che è ovviamente da spiegare col fatto che ormai quasi nessuno conosce più le lingue classiche, materie «inutili», che non servono a niente, e che fin dagli anni ’50 del secolo scorso si tenta di abolire dai *curricula* della scuola dell’obbligo.

Se il diritto romano ha perso la centralità di cui ha goduto per secoli nella dottrina giuridica europea, il vero responsabile è un radicale mutamento di paradigma nel sistema della formazione universitaria (e di quello scolastico nella sua totalità), nel quale è diventata centrale l’acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro: quel progetto dal nome orwelliano di «Buona Scuola» ne è uno fra i tanti. Su questa base è ovvio che una disciplina di pura formazione storica e teorica come il diritto romano debba soffrire una forma di svalutazione, che si unisce a quella a cui vanno incontro un po’ tutte le discipline umanistiche, dato che, come ebbe a dire un ministro qualche anno fa, «è inutile studiare quattro volte le guerre puniche, serve cultura tecnica» (chissà perché, quando si vuole parlare di qualcosa che si ritiene obsoleto, si tirano sempre fuori le guerre puniche...). E come esempio di «cultura tecnica», di «professioni del futuro» che dovrebbero sostituire la cultura classica, il detto ministro fece l’esempio del «digital manager». A parte l’insopportabile uso di un inglese

d'accatto quando sono disponibili espressioni italiane (e qui non c'è alcuna passione sciovinistica né rivendicazione nazionalistica, ma una forma di ribellione a quella scuola dimidiata che, nella mente di un *tycoon* oggi scomparso, avrebbe dovuto caratterizzarsi dalle «tre i», internet, impresa e, appunto, inglese), quello di voler contrapporre la cultura scientifica a quella umanistica (moderno contro passato, giovane contro vecchio, «smart» contro ottuso, arioso contro stantio) è un vezzo stucchevole che vuole screditare la conoscenza delle *Humanities* e più in generale del passato. Ma la conseguenza dell'ignoranza su ciò che è successo è il vivere in un eterno presente immemore del perché siamo quello che siamo ed esposto al pericolo sempre incombente di ripercorrere strade già battute nel passato con esiti tragici. E l'oscuro presente politico mondiale in questo 2025 sta a dimostrare che non è solo il sonno della ragione a generare mostri, ma anche l'oblio dei processi storici che ci hanno portato ad essere quello che siamo e non qualcosa di diverso.

Del resto, ormai da molti decenni siamo piombati nella dittatura «a che cosa serve?». La frenesia con cui in questi ultimi decenni si apprendono i «saperi», veicolata dal dogma del «saper fare», del conseguimento più veloce possibile delle competenze, delle *hard* e delle *soft skills*, che impone una rapida assimilazione di conoscenze da spendere subito nel mondo del lavoro, è per natura nemica della lentezza necessaria allo studio sistematico, indispensabile per ottenere la padronanza di una disciplina. Ma quando nel 1995, nel suo romanzo *La lentezza*, Milan Kundera scrisse che «il grado di lentezza è direttamente proporzionale all'intensità della memoria; il grado di velocità è direttamente proporzionale all'intensità dell'oblio»¹, afferrò una grande verità: l'esercizio della memoria richiede i suoi tempi, che non sono quelli affannosi e isterici del nostro presente, sempre alla frenetica rincorsa di qualcosa di sfuggente e pieno di rumori di fondo, ma quelli lunghi del silenzio e della concentrazione, della solitudine serena e operosa.

Così come per la lentezza, è necessario fare un elogio delle cose «inutili», cioè di quelle che non sono immediatamente spendibili per ottenere un ritorno economico. Le competenze hanno attualmente un tempo di obsolescenza velocissimo, ed è per questa ragione che imparare «come» si fanno le cose non è sufficiente a formare una solida conoscenza (neanche scientifica), perché le competenze oggi tanto richieste domani saranno scavalcate da altre competenze completamente nuove. E allora è indispensabile saper fronteggiare le novità formandosi una cultura solida, a vasto raggio e con basi teoriche vigorose, perché solo così si sarà capaci di rinnovare il proprio bagaglio di competenze senza

¹ M. Kundera, *La lentezza*, tr. it., Torino 1999, 45.

dovere ogni volta iniziare da zero. Nell’ambito delle scienze umane (categoria alla quale senz’altro appartiene il diritto), un tale tipo di conoscenza impone la consapevolezza dei processi storici che hanno portato a una certa conformazione della realtà: la conoscenza storica è essenziale per una consapevole interpretazione del presente, non perché sia «maestra di vita» (l’esperienza quotidiana dimostra che non è mai stato così, perché l’umanità niente impara dagli errori e dagli orrori del passato), ma perché la comprensione dei fattori che hanno concorso a formare una certa situazione politica, sociale, giuridica, consente di formare un’intelligenza dei fenomeni tanto del passato quanto del presente altrimenti impossibile.

Ecco perché la storia (e, per quanto qui interessa, la storia del diritto), pur essendo inutile al notaio nella redazione di un atto, o al giudice nella stesura di una sentenza, o al burocrate nella predisposizione di un bando di gara, è fondamentale per creare un buon giurista e, prima ancora un buon cittadino: senza garantire un beneficio economico immediato (in questo sta la sua «inutilità»), essa fa crescere la consapevolezza dei processi che sono sfociati in una determinata situazione o in una specifica disciplina. Ma questa coscienza fa aggio anche sulla posizione della persona nel corpo sociale, la rende consapevole delle cose e le instilla una coscienza critica che può essere impiegata in ogni circostanza, nel foro come nella lettura di un giornale come nella discussione politica.

C’è un’ulteriore ragione che giustifica la necessaria conoscenza del diritto privato romano: esso è in larga parte (anche se non esclusivamente) un diritto di giuristi, che si confrontano sulle soluzioni da fornire ai problemi con le armi della discussione tra pari. La difesa o la confutazione delle opinioni sono effettuate utilizzando gli strumenti della logica, che sostanzialmente non differiscono molto da quelli in uso anche oggi: la retorica, intesa nel suo senso tecnico di arte del costruire un’argomentazione convincente e inattaccabile, è lo strumento privilegiato con cui i giuristi pervengono a giustificare le loro prese di posizione. Allora lo studio del diritto romano è importante anche come prima palestra di apprendimento del modo di ragionare giuridico, cioè degli strumenti di cui ogni giorno facciamo (dovremmo fare) uso non solo nella vita professionale, ma anche in quella quotidiana attività che si chiama «conversazione», il pacato confronto di idee tra visioni della vita diverse tra loro. E forse è dovuto anche alla perdita di questa nobile arte del dibattito mite, che oggi la discussione, su qualunque argomento, si è trasformata in un ring dove non vince chi apporta ragioni più convincenti, ma chi urla più forte e picchia senza pietà sulla persona dell’interlocutore, aizzato da sostenitori che sono tifosi da stadio invece che ascoltatori critici.

IV. Come

Nel tempo sono stati proposti tanti modi diversi di esporre una materia tanto vasta per dimensioni, anche temporali, come il diritto privato romano. I trattati tradizionali sviluppavano la materia secondo le categorie giuridiche moderne, dimostrando esplicitamente la strumentalità dello studio del diritto romano alla comprensione delle basi del diritto vigente: quindi i vari argomenti erano suddivisi secondo le partizioni sistematiche proprie del diritto positivo vigente, che il discente avrebbe successivamente incontrato nel corso di Diritto privato. La perdita della centralità della storia del diritto ai fini dell'apprendimento del diritto positivo ha spinto talora a cercare strade diverse di esposizione della materia. Così qualcuno, come Giovanni Pugliese, distribuì gli istituti secondo una scansione cronologica, ripetendoli all'interno delle varie suddivisioni temporali in cui la trattazione era stata distribuita (età arcaica, preclassica, classica, postclassica, giustinianea). L'indubbia originalità di questa presentazione, unita alla profondità di pensiero del grande studioso torinese, fanno di questo lavoro molto più di un semplice manuale ad uso degli studenti, un testo al quale chiedere risposte, anche grazie al cospicuo apparato di fonti che fanno da supporto all'esposizione.

Come ho scritto in Premessa, un manuale odierno dovrebbe avere la profondità di pensiero necessaria a misurarsi con ben altri prodotti della scienza giuridica (penso a modelli insuperabili, come quelli di Vincenzo Arangio-Ruiz, di Edoardo Volterra, di Mario Talamanca, dello stesso Pugliese, di Matteo Marrone, e a quelli, più recenti, di Antonio Mantello o di Massimo Brutti). Lo scopo, molto più modesto che ci si può prefiggere nell'elaborare un testo manualistico è fornire un'informazione che si avvicini maggiormente alla dimensione della «lezione» impartita in un'aula universitaria, mantenendo la struttura tradizionale, impostata sulle varie ripartizioni consuete in questo tipo di lavori, all'interno delle quali l'esposizione si dipana contemporaneamente sul piano teorico e storico.

Un'altra avvertenza: nel corso della trattazione sarebbe utile fornire frequenti accenni a nozioni di diritto positivo, mettendole a confronto con quelle pressappoco analoghe del diritto romano. Lo scopo è eminentemente didattico, finalizzato a mostrare al discente analogie e differenze di funzionamento degli istituti romani rispetto a quelli moderni. Ciò, tuttavia, non significa sottoscrivere la teoria della «attualità» del diritto romano. L'idea che nell'esperienza giuridica romana si possano rintracciare i «precedenti» di istituti attuali è in dottrina di nuovo molto diffusa in praticamente tutti i settori della scienza giuridica, perfino in materie che i Romani non conoscevano, come il diritto commerciale, quello amministrativo e perfino quello ambientale. Una prospettiva di tal genere non

dovrebbe fare parte del bagaglio concettuale di un manuale: chi scrive è un convinto sostenitore della necessità di studiare il diritto romano come esperienza storicamente conclusa di una fase della storia giuridica del mondo occidentale che, dopo la fine dell'impero romano, cioè dell'ordinamento politico che le aveva dato vita, è servita a lungo come inesauribile deposito di sapienza giuridica da riutilizzare per estrarne principi giuridici da spendere nelle nuove strutture socio-economiche e politiche venutesi a creare a partire dal Medioevo. Pensiamo all'uso che del *Corpus Iuris* giustinianeo fecero i Glossatori e i Commentatori medievali, e perfino dei feudisti, per incorporare nelle elaborazioni giuridiche romane nozioni nuove come i contratti marittimi, le società, i giochi, e poi dei giuristi rinascimentali che si rifacevano al *mos Gallicus*; all'*usus modernus Pandectarum* sviluppato soprattutto in Olanda e nel Sacro Romano Impero a partire dal XVII secolo; o alla strumentalità dello studio del *Corpus Iuris* giustinianeo attuato dai giuristi tedeschi del XIX secolo, finalizzato alla raccolta dei materiali necessari alla formazione di un moderno codice civile tedesco. Un'operazione che ha occupato tutto il XIX secolo, specialmente in Germania, ad opera di quella corrente di studio chiamata Pandettistica, che si concretizzò in una selezione dei materiali giuridici contenuti nel *Corpus Iuris* che ha perso per strada quanto del «diritto romano dei Romani» era considerato inutile allo scopo di elaborare un codice civile. Tutte queste attività hanno cercato nel diritto romano enunciati da riutilizzare, smontati dai loro contesti originari e ristrutturati in funzione delle nuove realtà socio-politiche e giuridiche via via affermatesi nel corso dei secoli.

Non mi addentro poi nella selva inestricabile costituita dall'uso del *ius naturale* a partire dal Medioevo, sia nella riflessione giuridica, sia in quella politica e soprattutto ad opera del diritto canonico. Ancora oggi non è raro sentire affermare che certi istituti, come la famiglia nucleare, sono fondati sul diritto naturale come nucleo immodificabile di regole: un pensiero che muove dal presupposto che la natura sia sorta così come si presenta a noi, senza subire modifiche. Ma se ha ragione Darwin (e ha ragione), la natura muta continuamente, e quindi niente dovrebbe essere più instabile del diritto naturale. Eppure, anche nel campo delle ricerche giusantichistiche, questo preso diritto naturale viene continuamente chiamato in causa per affermare la necessità della conservazione delle strutture socio-politiche.

La perdita di centralità dei codici di diritto privato a cui stiamo assistendo da qualche decennio, determinata dall'alluvionale produzione legislativa che ha molto mutato i caratteri dei diritti a formazione civilistica, unita all'irrompere di istituti di matrice anglosassone difficilmente coordinabili con i sistemi di *civil law*, ha determinato il bisogno di tornare a parlare di «principi generali» che possano offrire cornici razionali a normative spesso contradditorie tra loro

e nelle quali lo stesso legislatore spesso fatica ad orientarsi. E questi principi sono ricercati in quel diritto eminentemente razionale, totalmente avulso dalla trascendenza, «umano» quant’altri mai, che è il diritto romano. Esso, infatti, a cui non è mai mancata una certa aura di *ratio scripta*, e non solo nel Medioevo, pare offrire cornici sistematiche di cui fare tesoro nell’odierna bable normativa. Questa esigenza di razionalizzazione sta generando un movimento che potremmo definire neopandettista, con la riproposizione (certo non negli stessi termini del XIX secolo) dell’idea che il diritto romano possa fungere da deposito di concetti astoricamente validi e affidabili nell’ambito giuridico ed economico contemporaneo, ovviamente (e per l’ennesima volta nella storia della scienza giuridica europea) depurato di quel dantesco «troppo e’l vano» (*Par.* 6, 10-12): e non solo nell’esperienza europea, come fa fede per un verso lo sbarco del diritto romano in Cina, anche in questo caso finalizzato all’elaborazione di un moderno codice civile, e per un altro il sempre maggiore spazio che esso sta acquistando nei diritti degli stati latino-americani.

Non è quello della presunta attualità del diritto romano l’orizzonte scientifico a cui dovrebbe fare riferimento un manuale istituzionale. A giudizio di chi scrive, pur nell’opportunità di fornire *anche* un supporto didattico per poter affrontare al meglio lo studio del diritto privato vigente, l’esposizione deve in via prioritaria illustrare il «diritto romano dei Romani», evidenziando quanto delle concettualizzazioni che saranno discusse evidenzi un «diritto romano romanistico», cioè elaborato dai giuristi moderni per fornire materiali utili all’edificazione di un moderno diritto privato.

Un’ultima osservazione. Il diritto positivo, cioè quello che regge le nostre collettività contemporanee, ci ha abituato a pensare al diritto come a un insieme di enunciati astratti nei quali è difficile, a volte, scorgere la vita vera. Il diritto romano, data la sua natura prevalentemente casistica, ci aiuta invece tantissimo a leggere, dietro l’astrattezza delle formule, i fenomeni reali, cioè le persone concrete, che nascono, vivono, mettono su famiglia, fanno affari, litigano tra loro, commettono crimini orrendi, fanno testamento e lasciano questo mondo. Anche questo scopo dovrebbe essere perseguito in un’opera di introduzione a una materia non più attuale come il diritto romano: mostrare, anche con l’esempio fornito dalle fonti, che le enunciazioni giuridiche, per quanto astratte possono essere, sono fatte per regolare i più vari aspetti dell’esperienza collettiva di una comunità e hanno ricadute sul vivere quotidiano delle persone comuni. Cioè mostrare il diritto vivo, frutto del continuo mutamento delle condizioni nelle quali esso opera.

Mario Fiorentini
Università di Trieste

